



Procedura Whistleblowing

Versione	Data	Descrizione / Variazioni
01	17/12/2023	Prima predisposizione della procedura



INDICE

1.	Scopo.....	3
2.	Campo di applicazione	3
3.	Modifiche/aggiornamenti.....	3
4.	Diffusione e informazione.....	3
5.	Situazioni da segnalare.....	4
6.	Figure responsabili e segnalazione	5
7.	Ammissibilità e gestione della segnalazione.....	6
7.1.	Attinenza del contesto lavorativo	6
7.2.	Elementi e caratteristiche delle segnalazioni.....	6
7.3.	Irrelevanza dei motivi personali del segnalante.....	7
8.	Tutele del segnalante.....	8
9.	Riservatezza	8
10.	Non ritorsione.....	9
11.	Modalità di effettuare una segnalazione	10
11.1.	Comunicazione senza utilizzo della piattaforma.....	10
11.2.	Sistema di allerta (con piattaforma)	10
11.3.	Canale esterno di segnalazione (ANAC).....	10
12.	Gestione della segnalazione	10
13.	Accertamenti e chiusura della segnalazione	11

ALLEGATI:

- Flyer Link e QR Code
- Diagramma flusso Whistleblowing
- Guida alla pagina di segnalazione
- Vulnerability Assessment
- Whistleblowing - Informativa sul trattamento dei dati personali
- Modulo individuazione Gestori della Segnalazione



1. Scopo

Scopo del presente documento è determinare le modalità di gestione delle segnalazioni (normativa *whistleblowing* - aggiornata dal D.Lgs. 24/2023) effettuate da soggetti collegati al Fondo Pensione Complementare – Fon.Te (di seguito "Il Fondo"). La volontà del Fondo è stata quella di creare un canale di comunicazione riferito a qualsiasi situazione di non conformità normativa e/o interna.

2. Campo di applicazione

Sono oggetto della presente procedura tutte le segnalazioni effettuate in ottemperanza al D.Lgs. 24/2023 - *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.*

La presente procedura è destinata a:

Soggetti tutelati del settore privato

(D.Lgs. 24/2023)

- **Lavoratori subordinati**
- **Lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- **Liberi professionisti** e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- **Volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- **Azionisti** (persone fisiche);
- Altri soggetti elencati nelle Linee Guida Anac.

3. Modifiche/aggiornamenti

Il Fondo potrà apportare, in ogni momento, modifiche e/o aggiornamenti alla presente procedura, come richiesto dall'evoluzione delle circostanze e dal contesto operativo, nonché dalle necessità connesse alla realizzazione degli obiettivi che il Fondo si prefigge per la tutela dei propri interessi.

4. Diffusione e informazione

Il Fondo mette a disposizione informazioni chiare sul Canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili (es. tramite sito Internet) alle persone che, pur non frequentando fisicamente i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la stessa.



5. Situazioni da segnalare

Qualsiasi soggetto tra quelli in precedenza identificati ha la possibilità di effettuare una segnalazione. Tale comunicazione può essere effettuata qualora si ravvisino situazioni, a titolo di esempio, simili alle seguenti:

- si viene a conoscenza che un collaboratore aziendale sta corrompendo un fornitore o un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- un lavoratore si trova a lavorare in area produzione con DPI danneggiati, quindi non idonei alla protezione, oppure del tutto assenti;
- un lavoratore è costretto a fare turni/orari contrari alla normativa o agli accordi stipulati;
- si è coinvolti o a conoscenza di reati ambientali commessi da clienti / fornitori aziendali;
- all'interno dell'ambiente di lavoro sono presenti e/o si reiterano episodi di razzismo e/o sessismo e/o xenofobia;
- si viene a conoscenza di comportamenti atti a corrompere o ad avere vantaggi in tema di visite ispettive / controlli fiscali da parte da parte di soggetto aziendale verso soggetti terzi o enti pubblici;
- si è assistito alla corruzione di un ente terzo al fine di ottenere una certificazione per il Fondo;
- individuazione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti.

Violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica

(D.Lgs. 24/2023)

Violazioni del diritto nazionale

- **Condotte illecite** rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Violazioni dei **modelli di organizzazione e gestione** previsti nel D.Lgs. 231/2001.

Violazioni del diritto dell'UE

- Illeciti commessi in **violazione della normativa dell'UE** indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le **violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza** e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati.

Inoltre, possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione



della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili:

- a) le notizie palesemente prive di fondamento;
- b) le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- c) i reclami da parte di aderenti o aziende associate al Fondo;
- d) nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia

(D.Lgs. 24/2023)

Le **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

6. Figure responsabili e segnalazione

Il sistema di allerta è sicuro e opera in collaborazione con un partner:

- **Whistleblower Software ApS**, il fornitore della omonima piattaforma (<https://whistleblowersoftware.com/it>)
- **Gestori della segnalazione (Compliance S.r.l) – Comitato Whistleblowing** – soggetti terzi e indipendenti e che garantiscono la protezione dei dati del segnalante e che fungendo da referenti e terze parti di fiducia sono in grado di assistere il Fondo in alcune fasi del processo di elaborazione / gestione della segnalazione. Rif. "Modulo individuazione Gestori della Segnalazione". Lo stesso gruppo di lavoro è anche Referente per il Fondo del Reporting aziendale, ovvero del team di soggetti ai quali vengono condivisi dalla Compliance Srl i "Report di segnalazione" e le relazioni periodiche.

Soggetti che collaborano con il Fondo per garantire un adeguato sistema di allerta e segnalazione



Whistleblower Software ApS	Gestori della segnalazione	Referenti Whistleblowing
<p>a) Fornitore della piattaforma</p> <p>b) Archiviazione dei dati e delle segnalazioni</p> <p>c) Garante di un sistema di sicurezza adeguato (crittografia e anonimato delle segnalazioni)</p>	<p>a) Filtro delle segnalazioni;</p> <p>b) Analisi della loro ammissibilità;</p> <p>c) Interazioni con il whistleblower (eventualmente anonimo);</p> <p>d) Attività di Reporting a Fondo Fon.Te.;</p> <p>e) Riscontro.</p>	<p>a) Attività di verifica e di indagine delle sole segnalazioni ammissibili;</p> <p>b) Riscontro.</p>

7. Ammissibilità e gestione della segnalazione

7.1. Attinenza del contesto lavorativo

Una segnalazione, per essere ammessa e considerata al fine di denunciare una violazione, è importante che sia collegata al contesto lavorativo del segnalante. Nello specifico, è importante che le informazioni sulle violazioni riguardino comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Il D.Lgs. 24/2023, adottando un'ampia nozione di contesto lavorativo, fa rientrare nell'efficacia normativa non solo i dipendenti, ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con il Fondo, ad esempio consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

7.2. Elementi e caratteristiche delle segnalazioni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiare:

Caratteristiche delle segnalazioni

(D.Lgs. 24/2023)

- Le circostanze di **tempo** e di **luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- La **descrizione** del fatto;
- Le generalità o altri elementi che consentano di **identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati**.

Al fine di rendere sempre più chiara la segnalazione è utile e possibile allegare documenti direttamente sulla



piattaforma (immagini, video o registrazioni audio) che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

7.3. Irrilevanza dei motivi personali del segnalante

Importante segnalare che i motivi che hanno indotto la persona ad effettuare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della trattazione dell'allerta e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di *whistleblowing* quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.



8. Tutele del segnalante

Il D.Lgs. 24/2023 garantisce un importante sistema di tutele offerte a colui che segnala. Tutele che, come già evidenziato, si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante. In particolare, il D.Lgs. 24/2023 prevede un sistema di protezione che comprende:

Tutele del segnalante (D.Lgs. 24/2023)
La tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.
La tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione.
Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Il Decreto, inoltre, vieta rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile.

9. Riservatezza

All'ente che riceve e tratta le segnalazioni (e alla stessa ANAC) è imposto di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

L'eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni è previsto a patto che avvenga sempre con il consenso espresso della persona segnalante stessa.

Per una lettura integrale della tutela della riservatezza del segnalante si rimanda al testo delle Linee Guida ANAC (cfr. *paragrafo 4.1 Linee Guida ANAC*) e il D.Lgs. 24/2023. Di seguito, vengono riportati gli elementi fondamentali e di più recente introduzione:

Riservatezza del segnalante (D.Lgs. 24/2023)
La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.



La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In due casi espressamente previsti dal Decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- o nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;*
- o nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.*

Il D.Lgs. 24/2023 con l'intento di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche a soggetti diversi dal segnalante. Per una lettura integrale della tutela della riservatezza del soggetto diverso dal segnalante si rimanda al testo delle Linee Guida ANAC (cfr. *paragrafo 4.1 Linee Guida ANAC*).

10. Non ritorsione

Il Decreto prevede, a tutela del *whistleblower*, il **divieto di ritorsione** definita come "*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*".

Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche "*solo tentata o minacciata*".

Importante segnalare che la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

¹ Da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione.



11. Modalità di effettuare una segnalazione

11.1. Comunicazione senza utilizzo della piattaforma

Tramite comunicazione a:

- Responsabile di Area;
- Direzione generale;

Qualora venisse scelta una comunicazione diretta, sarebbe preferibile che il soggetto innanzitutto riferisca la situazione al proprio Responsabile dell'area o alla Direzione generale. Nel caso in cui il segnalante non notasse provvedimenti o azioni intraprese a seguito della comunicazione (o – altresì – se lo ritenesse più opportuno), egli potrà effettuare una comunicazione direttamente alla Presidenza o a un Consigliere di Amministrazione.

11.2. Sistema di allerta (con piattaforma)

Qualora il segnalante preferisse una comunicazione tramite “sistema di allerta” con il quale è garantita tecnicamente l'anonimità: [si rimanda all'allegato \(Guida alla pagina di segnalazione\) alla presente procedura, contenente la spiegazione di come procedere ad una Segnalazione tramite l'utilizzo della piattaforma.](#)

11.3. Canale esterno di segnalazione (ANAC)

Ferma restando la preferenza per il canale interno è prevista la possibilità per i soggetti del settore privato di effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno dell'ANAC.

L'utilizzo del canale esterno è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore. In particolare, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna (presso ANAC) se, al momento della sua presentazione:

- a) il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte del gestore della segnalazione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

12. Gestione della segnalazione

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione tramite Piattaforma, la persona o l'ente ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione svolgono le seguenti attività:

- a) rilasciano al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;



- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

13. Accertamenti e chiusura della segnalazione

La società Compliance S.r.l. si occupa di elaborare uno **specifico report** sull'allerta ricevuta (nel caso in cui superi gli esami di ammissibilità) e di informare tempestivamente gli altri soggetti deputati a gestire le segnalazioni (individuati all'interno dell'apposito allegato "*Modulo di individuazione Gestori della Segnalazione*").

Inoltre, attraverso una **relazione periodica** semestrale la società Compliance S.r.l. riporterà al Fondo tutte le operazioni effettuate (in forma statistica) e verranno monitorate le segnalazioni aperte e/o temporaneamente inammissibili.

Una volta richieste ulteriori informazioni al segnalante al fine di rendere ammissibile una segnalazione precedentemente non ritenuta tale, trascorsi n. 60 giorni dalla richiesta, in mancanza di riscontri, tale segnalazione viene considerata conclusa.

I soggetti individuati all'interno all'azienda che ricevono il Report della segnalazione, sono tenuti ad eseguire accertamenti e verifiche sul contenuto della stessa, eventualmente richiedendo il supporto di altre funzioni aziendali.

Al termine delle verifiche, nel caso in cui sia stato individuato un illecito o altra situazione di interesse, è possibile che il Fondo arrivi ad informare l'Autorità giudiziaria e ad applicare nei confronti del reo il regime disciplinare sanzionatorio previsto.

Ove lo ritenga opportuno, il Fondo può richiedere alla società Compliance Srl di inserire all'interno di una specifica "pagina di allerta" un riscontro indirizzato al segnalante (es. "Dopo la segnalazione ricevuta, la Società il Fondo *ha introdotto una serie di controlli sull'operato dell'ufficio/persona citata e ha riscontrato che ...*").

Con riferimento all'archiviazione della segnalazione, ai sensi dell'art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 24/2023, "*le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione*".



Ricordarsi sempre che utilizzare il Canale di segnalazione tramite piattaforma è un'opportunità, non un obbligo.

Spesso la soluzione migliore può essere la comunicazione diretta con il proprio Responsabile di Area o il proprio Datore di Lavoro.